

Autorizzazione regionale per la caccia (Tesserino venatorio)

Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio comune di residenza l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia, valida in tutto il territorio regionale (tesserino) e allegare al tesserino un nuovo foglio venatorio.

Requisiti

Aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Costi

Il rilascio del tesserino da parte del Comune non comporta alcuna spesa.

Normativa

- Legge Regionale n.23 del 29 luglio 1998;
- DADA n.30 del 23 luglio 2012

Documenti da presentare

Domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della caccia, alla quale si deve allegare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta di rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia;
- copia fotostatica, fronte e retro, della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- copia fotostatica, fronte e retro, della polizza assicurativa per R.C.T.;
- copia dell'avviso di pagamento (pagoPA) della tassa annuale dell'attività venatoria e della relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento:

<https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/caccia/edit.jsf?codiceTributo=CACCIA&codiceEnte=AGENZIASARDADELLEENTRATE> ;

- è prevista, inoltre, la restituzione del libretto scaduto.

Inoltre, ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio che dura per una sola stagione venatoria. I nostri uffici provvederanno a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- **consegnare al Comune di residenza, entro il 1 marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti.**

Note

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della Legge Regionale 23/98. In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri. Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge. Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al comune di residenza entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).